



Circolare n. 9/2014

Lancenigo, 19 Febbraio 2014

Legale - Fiscale - Societario

in collaborazione con

SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

Unicaf

Centro di assistenza fiscale e normativa
del sistema Confcooperative

NUOVE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI APPALTI E CONVENZIONI

1. Iter legislativo e approvazione.

Il 15 gennaio 2014, all'esito del trilogo fra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio è stata approvata la riforma della disciplina europea sugli appalti pubblici conseguita alle proposte della Commissione europea del 20 dicembre 2011.

A completamento di un lungo iter nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, sono state approvate in via definitiva le tre proposte di direttiva **COM(2011)896**, **COM(2011)895** e **COM(2011)897**.

Le prime due riguardano le vigenti direttive in materia di appalti pubblici nei settori ordinari (2004/17/CE) e speciali (2004/18/CE), mentre la terza introduce *ex novo* una disciplina europea espressamente dedicata ai contratti di concessione.

A seguito della pubblicazione delle nuove regole in G.U.C.E., inizierà a decorrere il termine di 24 mesi per il recepimento da parte degli Stati membri.

2. Obiettivi e principi: verso la strategia Europa 2020.

Buona parte dei contenuti della riforma sono coerenti rispetto alla disciplina previgente.

Rimangono infatti invariati i principi di tutela della concorrenza e di promozione delle libertà di circolazione sul mercato interno. Risultano confermati anche i principi di parità di trattamento e non discriminazione tra le imprese, oltre che il canone di proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Per altro verso, un elemento di novità riguarda l'inquadramento della disciplina dei contratti pubblici nell'ambito della strategia *Europa 2020*, con funzionalizzazione delle relative regole ad obiettivi sociali e di interesse pubblico (considerando 2).

L'obiettivo di promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva sul mercato interno viene sostanziatò seguendo due linee direttive: i) per un verso, si cerca di controllare maggiormente la spesa pubblica; ii) per altro verso, si persegue un maggior coinvolgimento delle PMI nelle procedure di evidenza pubblica. Con il medesimo obiettivo, le stazioni appaltanti vengono dotate della discrezionalità necessaria per raggiungere e/o consolidare finalità di rilevanza sociale.

In aggiunta, la nuova disciplina persegue la razionalizzazione e semplificazione delle regole previgenti in un'ottica di maggior certezza del diritto, individuando a tal fine definizioni più precise ed un più chiaro ambito di applicazione normativa.

3. Nuove regole sugli appalti e cooperative

Nel pacchetto legislativo licenziato dal Parlamento vi sono diverse disposizioni che interessano in misura significativa il mondo delle cooperative.

3.1 Art. 20 – Appalti riservati

Di grande rilievo appare il nuovo articolo 20, che si riporta di seguito e che è stato oggetto di una proposta di emendamento veicolata da parte dell'Ufficio di Bruxelles di Confcooperative e recepita nel corso dell'iter normativo.

Articolo 20 – Appalti riservati

1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. L'avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

Con la norma in parola, la riforma riconosce l'importanza dei laboratori protetti e delle imprese che si propongono di integrare, sotto il profilo sociale e professionale, persone affette da disabilità o svantaggiate.

Tali imprese costituiscono uno strumento efficace e concreto per garantire pari opportunità lavorative al singolo e una maggior inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. Tuttavia,

considerato che tali imprese potrebbero non risultare aggiudicatarie in condizioni di concorrenza, gli Stati membri possono riservare loro la partecipazione ad alcune gare per l'aggiudicazione di appalti o concessioni.

Per rendere operativa tale previsione nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, le norme europee stabiliscono che la possibilità di riservare gli appalti e le concessioni agli operatori economici sopra menzionati ricorre quando i lavoratori disabili o svantaggiati impiegati rappresentino almeno il 30% del totale.

Le nuove disposizioni diminuiscono, pertanto, la percentuale dei lavoratori disabili o svantaggiati impiegati, portandola **dal 50% di cui alla previgente disciplina, al 30% stabilito dalle nuove regole.**

Si tratta di una modifica rilevante, che armonizza la disciplina europea a quella nazionale prevista per le cooperative sociali di tipo B). Allo stesso tempo, a differenza di quanto previsto in precedenza, i laboratori protetti, così come le cooperative sociali ex art. 1, lettera b) della Legge 381/1991, sono valorizzati ai fini di applicazione della disciplina appalti non solo nella misura in cui impieghino lavoratori disabili, ma anche qualora diano lavoro a persone svantaggiate e gravate da condizioni di esclusione sociale.

Per altro verso, sotto il profilo di valutazione dell'offerta ai fini di selezione, si prevede che nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione possano essere inserite misure finalizzate alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione sociale attraverso l'inserimento di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto.

4.2. Soglie di rilevanza comunitaria derogatorie per i servizi sociali

Cambia anche il più generale quadro di riferimento per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi sociali. Infatti, la **nuova articolazione delle soglie** di rilevanza comunitaria in materia di appalti pubblici prevede un innalzamento delle stesse (750.000 EUR, anziché 130.000 EUR) nel caso si tratti di servizi sociali o speciali elencati nell'allegato XVI. Più in particolare, tale allegato **include i servizi sanitari e sociali, di istruzione, di assistenza e di cultura.** Le soglie differenziate trovano fondamento nella constatazione che tali servizi presentano una dimensione trasfrontaliera limitata ed inciderebbero quindi in maniera ridotta sulle dinamiche del mercato interno europeo.

Per tali servizi, si consente una maggior discrezionalità in capo agli Stati membri, oggi legittimati a prevedere una disciplina nazionale che, rispettando i principi di trasparenza e parità di trattamento, assicuri la qualità, continuità, accessibilità e disponibilità dei servizi attraverso il loro adeguamento alle specifiche esigenze delle diverse categorie di utenti.

Tale passaggio permette di ipotizzare un maggior spazio per il legislatore interno che intenda sviluppare strumenti giuridici volti alla promozione di realtà imprenditoriali capaci di assicurare una effettiva partecipazione degli utenti nella definizione ed erogazione dei servizi (**art. 4 d.**)

In questa ottica, sarà interessante verificare come il legislatore interno intenderà porsi nei prossimi mesi rispetto alle disposizioni in parola.

4.3 Misure a favore delle PMI

Apprezzabili appaiono le previsioni che intendono **promuovere la partecipazione delle PMI alle gare** per l'aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione, posto che la gran parte delle cooperative ed imprese sociali attive sul mercato unico sono di piccola o media dimensione.

A tal fine, la nuova disciplina europea rinvia ai contenuti del *Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici*, che fornisce orientamenti sul modo in cui le amministrazioni possono applicare la normativa sugli appalti pubblici agevolando la partecipazione delle PMI.

Una di queste modalità si identifica con la suddivisione degli appalti in lotti (art. 46).

Sempre in questa direzione si prevedono forme e meccanismi per il pagamento diretto dei subappaltatori. Coerentemente, si prevede che i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria debbano essere corrispondenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto, così da non ostacolare in maniera ingiustificata la partecipazione alle gare da parte delle imprese di minore dimensione (artt. 56 e ss.).

4.4 Documento di gara unico

Un ruolo strategico è svolto anche dalle misure di semplificazione amministrativa, che si propongono di rendere le procedure di appalto più veloci ed efficaci compatibilmente con la complessità dell'appalto da aggiudicare. In questa ottica viene introdotto il **documento di gara unico europeo** che le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte. Si tratta di un'autodichiarazione aggiornata, fornita in forma elettronica e redatta sulla base di un modello uniforme, che vale quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o da terzi.

Il documento conferma che sull'operatore economico in questione non grava alcun motivo di esclusione e che questi risponde ai criteri di selezione previsti dalla normativa.

In qualsiasi momento, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti e ai candidati di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi.

Tale facoltà diviene un obbligo nei confronti dell'offerente cui l'amministrazione ha deciso di aggiudicare l'appalto prima della formale aggiudicazione dello stesso (art. 59).

La novità menzionata dovrebbe auspicabilmente ridurre i costi burocratici di partecipazione alle procedure di appalto, che gravano soprattutto sulle PMI e che sono stati oggetto di diversi rilievi critici da parte degli operatori di mercato.

L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo **in compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per **importi superiori a € 15.000**

annui richiede l'apposizione del **visto di conformità** alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è **applicabile già ai crediti 2013**, utilizzabili nel 2014.

Di seguito si propone una sintesi delle regole previste per poter utilizzare i crediti in compensazione (orizzontale) nel mod. F24.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA

La **compensazione orizzontale** del credito IVA annuale (o trimestrale) incontra una serie di **limitazioni** collegate all'ammontare da utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dal contribuente stesso.

A decorrere dal 2014, il limite massimo della compensazione orizzontale è stato **aumentato a € 700.000** (in luogo del precedente pari a € 516.546,90).

Costituisce compensazione orizzontale l'utilizzo del credito che **necessariamente deve essere esposto nel mod. F24**, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'**IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico**.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (ORIZZONTALE) DEL CREDITO IVA 2013	
FINO A € 5.000	Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.
FINO A € 15.000	<ul style="list-style-type: none"> la compensazione, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In tal caso il mod. F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. <p>Le limitazioni in esame sono riferite all'importo del credito IVA 2013 utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione. Pertanto, in presenza di un credito IVA 2013 pari a € 30.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all'ammontare di € 5.000. Raggiunto il limite di € 5.000, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2014.</p>
SUPERI ORE A € 15.000	<p>La dichiarazione deve essere dotata del visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato.</p> <p>Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l'utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2013 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2013) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2014 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014). Tale forma di "detrazione" trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2015.</p>

Presentazione della dichiarazione IVA annuale

I contribuenti che prevedono di utilizzare in compensazione il credito IVA **possono presentare la dichiarazione in forma autonoma**, a decorrere dall'1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche qualora l'importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a € 5.000.

A decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2014, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA 2013 per importi superiori a € 5.000.

La presentazione del **mod. IVA 2014 in forma autonoma** entro febbraio, consente al contribuente di beneficiare dell'**esonero** dall'invio della **Comunicazione dati IVA** relativa al 2013.

È possibile in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all'interno del mod. UNICO (c.d. dichiarazione unificata) fermo restando l'obbligo di **dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000 annui**.

COMPENSAZIONE CREDITO IRPEF / IRES / IRAP

Come sopra accennato, la Finanziaria 2014, ha previsto anche per l'utilizzo **in compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, **per importi superiori a € 15.000 annui**, l'apposizione del **visto di conformità** alla relativa dichiarazione da cui scaturisce il credito.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla **sottoscrizione** della dichiarazione dal **soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti** dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

La disciplina, pur presentando il medesimo obiettivo di contrasto all'utilizzo indebito dei crediti in compensazione previsto ai fini IVA, si caratterizza per una serie di tratti peculiari.

Crediti oggetto di monitoraggio

I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che **scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali**, ossia in particolare del credito:

- IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
- per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC;
- per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
- per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770.

Analogamente al credito IVA, l'obbligo del visto di conformità non dipende dall'entità del credito maturato in dichiarazione, ma **dall'ammontare del relativo utilizzo** fino al termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Con riferimento ai predetti crediti (singolarmente individuati) è pertanto previsto:

- un utilizzo "libero" fino a € 15.000;
- un utilizzo che necessita del visto di conformità per importi superiori a € 15.000.

Presentazione della dichiarazione

In considerazione del fatto che le dichiarazioni fiscali, i cui crediti sono ora oggetto di monitoraggio, sono presentate in un momento successivo (il mod. 770 a luglio, il mod. UNICO/IRAP a settembre), **fermo restando il limite di € 15.000** al di sopra del quale è obbligatorio il rilascio del visto di conformità la compensazione **non richiede la preventiva presentazione** della dichiarazione.

È pertanto possibile delineare il seguente comportamento:

1. il contribuente **effettua la compensazione nel mod. F24** dei crediti disponibili secondo le ordinarie regole;
2. qualora nel corso del 2014 l'ammontare dell'utilizzo superi € 15.000, la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, dovrà essere munita del **visto di conformità**, apposto da parte di un soggetto abilitato.

DEFINIZIONE DEI RUOLI PENDENTI PRESSO EQUITALIA

La legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha previsto all'art. 1, comma da 618 a 620 una speciale definizione dei ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni e comuni, affidati in riscossione fino al 31/10/2013.

L'agevolazione concessa, non è particolarmente generosa e per tali motivi difficilmente verrà utilizzata.

Iniziamo dalla scadenza entro il quale aderire, visto che il tempo messo a disposizione dal legislatore per adottare tale procedura è veramente breve: **28 febbraio 2014**.

Pertanto entro tale data tutti coloro che troveranno interesse a definire i ruoli pendenti, dovranno attivarsi per effettuare il pagamento, **in unica soluzione**.

Il richiamato comma 618 prevede che:

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

- a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
- b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

Iniziamo l'esame della su trascritta agevolazione, con alcune definizioni utili a meglio comprendere la norma richiamata:

1) **RUOLO**: Il ruolo è disciplinato dal D.p.r. 602/1973 il quale tratta la riscossione coattiva della pubblica amministrazione. In particolare con l'art. 10, viene precisato che il ruolo è un elenco in cui vengono indicati i debitori e le somme da essi dovute che l'Ufficio redige e trasmette al concessionario per la successiva riscossione.

In pratica un Ufficio della pubblica amministrazione, al verificarsi di una insolvenza di una tassa, di un tributo o altro, trascorso un determinato lasso di tempo senza che il debitore vi abbia provveduto ad assolvere a tale pagamento, iscrive tale debito su un elenco, definito ruolo, che viene trasmesso al concessionario, in questo caso Equitalia, per la successiva riscossione. Tale riscossione avviene materialmente mediante l'emissione della Cartella di pagamento.

Da ciò si può affermare che in via generale Equitalia espletà la propria attività di riscossione con l'emissione di una cartella esattoriale sulla base di un ruolo trasmesso dall'amministrazione creditrice al concessionario: ma a seguito degli avvisi di accertamento esecutivi, l'attività di riscossione del concessionario si è ampliata anche a casistiche che derogano all'emissione della cartella, in quanto al decorrere dei 60 giorni dalla notifica dell'Avviso da parte dell'Agenzia delle entrate, trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, la riscossione delle somme è affidata, ai fini dell'esecuzione forzata, agli agenti della riscossione, i quali, senza la necessità di notificare preventivamente la cartella di pagamento e, quindi, meramente sulla base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, possono procedere all'esecuzione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che caratterizzano la riscossione a mezzo ruolo.

Si ricorda infine che relativamente all'avviso di accertamento per il recupero delle imposte, qualora venga impugnato giudizialmente, è prevista una riscossione provvisoria pari ad un terzo della maggiori imposte accertate: anche tale riscossione è affidata ad Equitalia ed è compresa fra le tipologie di carichi definibili in via agevolata.

2) **UFFICI STATALI:** passando poi ad esaminare l’Ufficio emittente il ruolo, che può essere inserito fra i soggetti destinatari della disposizione agevolativa in questione, la Circolare Equitalia n. 37 del 20 gennaio 2014, ha precisato che nella dizione “Uffici Statali” devono essere intesi “gli Uffici dell’amministrazione statale in senso stretto” e quindi in tale contesto sono esclusi l’Inps e l’Inail. Da ciò si evince che i ruoli emessi da questi ultimi Uffici per il recupero di contributi, non sono definibili secondo la normativa in esame.

Sono invece definibili i ruoli emessi dalle Agenzie fiscali, fra le quali la stessa circolare elenca l’Agenzia del Demanio, Agenzia delle dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Entrate, le regioni, le province e i comuni.

Fatti questi due doverosi chiarimenti, è possibile esaminare le condizioni ed i benefici: come condizione richiesta è che **l’affidamento alla riscossione sia avvenuta entro il 31 ottobre 2013**: per la verifica di quando sia avvenuto l’affidamento del ruolo, qualora si tratti di cartelle esattoriali recenti, potenzialmente affidate oltre il 31 ottobre 2013, è necessario rivolgersi agli sportelli di Equitalia, al fine della verifica della effettiva data di affidamento.

Arriviamo così ai benefici.

La norma prevede come agevolazione l’esonero dal versamento degli interessi previsti dall’articolo 20 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

- **art. 20:** Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del **4 per cento** annuo.
- **Art. 30:** Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, **esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi**, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In pratica di quanto iscritto a ruolo, sono comunque da pagare imposte, sanzioni ed aggi di riscossione, mentre **non sono dovuti i soli interessi di mora** decorrenti dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, **nonché gli interessi calcolati sulle maggiori imposte dello Stato** dovuti dalla scadenza in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento e fino alla consegna del ruolo al concessionario.

Da qui si desume che la già limitata agevolazione per le entrate tributarie dello Stato, diventa limitatissima per gli altri tributi.

Così per fare un esempio, nel caso di un omesso pagamento di tributi erariali il 16/06/2007 e con la relativa cartella esattoriale emessa il 01/07/2010, gli interessi “sanabili” sarebbero:

- gli interessi di cui all’art. 30 e cioè quelli fra il 16/06/2007 e l’1/07/2010
- gli interessi di cui all’art. 20 e cioè quelli decorrenti dal 29/08/2010

Qualora si tratti invece di una multa emessa dalla polizia municipale per una violazione del codice della strada, gli unici interessi sanabili sono quelli di cui all’art. 20 e cioè quelli decorrenti dopo 60 gg dall’emissione della cartella esattoriale

D.L. N. 4/2014: NOVITA’ IN MATERIA DI DETRAZIONI E INAIL

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014 il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2014, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione, contenente “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in

materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”, che prevede alcune misure di interesse per i datori di lavoro.

Gli aspetti d’interesse per il mondo datoriale riguardano:

- la **soppressione** della disposizione della Legge di Stabilità 2014, relativa alla **riduzione** delle percentuali di **detrazioni per oneri**, che restano pertanto confermate al 19%;
- il **differimento al 16 maggio 2014** del termine per gli adempimenti legati all'**autoliquidazione 2013/2014**, finalizzato ad una rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dalla Legge di Stabilità 2014. Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del 17.03.2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio dichiarazione salari”.

Resta fermo il termine del 17.02.2014 entro cui devono essere inviate le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l’apposito servizio “Riduzione presunto”.

RIMBORSI CON PROCEDURE AUTOMATIZZATE

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 18173 del 7 febbraio 2014 è stato chiarito che **saranno disposti con procedure automatizzate i rimborси risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative al rimborso di tasse e imposte dirette e indirette, il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, di competenza dell’Agenzia delle entrate. Alla predisposizione dei dati occorrenti per i rimborси, l’Agenzia delle entrate provvede mediante la formazione di liste di rimborso.**

Il pagamento dei rimborси avviene, a seconda dell’importo, con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario o in contanti, tramite l’invio di una comunicazione contenente l’invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a, per riscuotere o con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

Il contribuente può comunicare le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale presentando il modello reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate oppure, previa abilitazione ai servizi telematici, tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate.